



COMUNE DI MUGNANO
(Città Metropolitana di Napoli)



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
(Città Metropolitana di Napoli)



COMUNE DI VILLARICCA
(Città Metropolitana di Napoli)



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(Città Metropolitana di Napoli)

**CENTRALE DI COMMITTENZA (C.d.C.) TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI,
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA(NA) E MONTE DI PROCIDA (NA)**

(Convenzione, ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, sottoscritta in data 14 gennaio 2019)

Art. 37, comma 4, lettera b), del D. Leg.vo n. 50/2016

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria
con il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 60, art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)**

a mezzo di gara telematica

**OGGETTO DELL'APPALTO: SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ORMEGGI, VIGILANZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INERENTI AI PONTILI GALLEGGIANTI -
VIGILANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INERENTI ALLA DARSENA DEI
PESCATORI - ASSISTENZA AGLI ORMEGGI, VIGILANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, SERVIZIO NAVETTA INERENTI AL CAMPO BOE, FUNZIONALI ALLA
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN LOCALITÀ ACQUAMORTA.**

CIG: 881146394A

Codice CPV: 79713000-5

N. GARA: 8201349

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico "Appalti &
Contratti" raggiungibile al seguente link:

<https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

**Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità di presentazione.**

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.servizi.comune.melito.na.it/>, sezione “**Appalti & Contratti**” ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “*Registrati*” presente nella sezione “*Area Riservata*” (prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nella sezione “*Informazioni – Accesso Area Riservata*”).
- accedere nella sezione “*Area Riservata*” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è registrati leggere il punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale “*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*”;
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSÌ CON LE CREDENZIALI IN LORO POSSESSO.

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE

DENOMINAZIONE Comune di Monte di Procida (NA) Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli (NA), Mugnano (NA), Villaricca (NA) e Monte di Procida (NA).	XIII SETTORE – UFFICIO DEMANIO
LOCALITÀ MONTE DI PROCIDA (NA)	INDIRIZZO Via Panoramica, 10 80070 Monte di Procida NA
CONTATTI <u>UFFICIO DEMANIO</u> Rup: Arch. Bibiana Schiano di Cola PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it	CONTATTI <u>UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA</u> Responsabile della C.d.C.: Dott. Fortunato Caso - tel. 0812386217/281 - PEC: cuc@pec.comune.melito.na.it
Indirizzo Internet Comune di Monte di Procida https://www.comune.montediprocida.na.it/	Indirizzo Internet Centrale di Committenza www.comune.melito.na.it – Appalti e Contratti

I.2) PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA- FONTE DI FINANZIAMENTO.

- Determinazione n. 589- R.G. del 29/06/2021**
- Fonte di finanziamento: Fondi comunali**

I.3) PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO

Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 36 comma 9, del D.Lgs.50/2016, su :

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- G.U.U.E.
- N. 2 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE
- N. 2 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE
- Piattaforma telematica: sezione "Appalti & Contratti" - www.servizi.comune.melito.na.it
- Sito informatico del Comune di Monte di Procida (NA) - <https://www.comune.montediprocida.na.it/> - sezione bandi.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

I.4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/2021**, pena l'esclusione dalla procedura.

SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

II.1) OGGETTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto i servizi di assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti ai pontili galleggianti – vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti alla darsena dei pescatori - assistenza agli ormeggi, vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio navetta inerenti al campo boe, funzionali alla concessione demaniale marittima in località Acquamorta.

La descrizione analitica delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle modalità con cui le **stesse** devono essere rese sono dettagliate nel capitolato tecnico al quale necessariamente si rinvia.

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Monte di Procida (NA).

L'appalto di servizi è costituito da un unico lotto in quanto servizio non frazionabile.

II.2) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **3 (tre) anni**, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di stipula del contratto. In caso di riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto, i tre anni decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

RINNOVI – La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori tre anni.

PROROGA TECNICA: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

SEZIONE III – IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare triennale dell'appalto, a partire dalla data di stipula del contratto, viene determinato in euro **€ 1.036.627,67 (unmillionetrentaseimilaseicentoventisette/67), I.V.A. esclusa.**

L'importo pertanto è da ritenersi **raddoppiato** ai fini di legge in virtù dell'eventuale esercizio della facoltà di rinnovo di 3 anni riconosciuta in capo al Comune di Monte di Procida.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza interferenziali.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 24.000,00 + IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la Stazione appaltante ha stimato in complessivi **€. 749.709,93.**

- Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di variazioni (anche già approvate) alla Concessione Demaniale Marittima n. 38/2018 a cui lo stesso è funzionale o di riorganizzazione dello specchio d'acqua a seguito del trasferimento delle competenze dalla Regione al Comune.

Attesa la particolare evoluzione della disciplina anche comunitaria attinente la materia delle concessioni demaniali, il Comune di Monte di Procida non risponderà ad alcun titolo se per qualsiasi motivo la durata della concessione demaniale venisse ridotta in modo da non consentire che il contratto sottoscritto spieghi i suoi effetti (venga interrotto) per la durata triennale o nel periodo di eventuale rinnovo.

Inoltre la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, in vigenza di contratto, l'attuale Concessione Demaniale Marittima, sostituendo, in tutto o in parte, gli ormeggi del campo boe in ormeggi su Pontili galleggianti. In tal caso il contratto sarà conseguentemente oggetto di adeguamento in virtù di specifico procedimento.

La accettazione di quanto sopra è condizione essenziale alla partecipazione alla gara.

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

IV.1) DOCUMENTI DI GARA

I documenti a base dell'appalto sono:

- 1) Bando/Disciplinare di gara;
- 2) All.1 Domanda di partecipazione;
- 3) All. 2 Dichiarazione requisiti di capacità;
- 4) All. 3 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;

- 5) All. 4 Attestato di Sopralluogo;
- 6) All. 5 Modulo Offerta economica;
- 7) DGUE;
- 8) Capitolato tecnico;
- 9) DUVRI;

IV.2) CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet:

- www.servizi.comune.melito.na.it – sezione Appalti e Contratti (<https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>).
- Sito informatico del Comune di Monte di Procida (Na) - <http://www.comune.montediprocida.na.it>.

IV.3) CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a mezzo pec agli indirizzi di cui sopra. In particolare, le richieste di chiarimenti inerenti il bando/disciplinare di gara dovranno essere inviate al Responsabile della C.d.C., Dott. Fortunato Caso. Le richieste di chiarimenti inerenti il servizio da espletare dovranno, invece, essere inviate al Rup.

Le richieste dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo pec entro 6 giorni antecedenti la data di scadenza e saranno altresì pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma telematica.

IV.4) COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

SEZIONE V - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare si distinguono le sottoindicate fattispecie:

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)

L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO).

L'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA OVVERO SIA SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OPPURE SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.

L'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RETE, LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA ALLE GARE DEVE RISULTARE INDIVIDUATA NEL CONTRATTO DI RETE COME UNO DEGLI SCOPI STRATEGICI INCLUSI NEL PROGRAMMA COMUNE, MENTRE LA DURATA DELLO STESSO DOVRÀ ESSERE COMMISURATA AI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'APPALTO (CFR. DETERMINAZIONE ANAC N. 3 DEL 23 APRILE 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti all'RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso l'impresa presenta in gara i documenti indicati nel predetto articolo 186-bis della Legge Fallimentare.

SUBAPPALTO - NON AMMESSO

SOPRALLUOGO - Il sopralluogo sui luoghi dell'appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro giorni sette dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, previo appuntamento con l'Ufficio Demanio.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata per iscritto a Ufficio Demanio attraverso richiesta all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 11/10/2021.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (allegato 4) che dovrà essere inserito nella documentazione richiesta nei successivi paragrafi (busta A), a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

SEZIONE VI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE

VI. 1) REQUISITI GENERALI (ART. 80 D.LGS. 50/2016)

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause ostative previste dall'art.80 del Codice degli appalti che si trovino in una condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato tra questa Amministrazione e la Prefettura di Napoli costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

VI.2) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando/disciplinare di gara.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti** con quelle oggetto della presente procedura di gara (**attività di gestione di porti turistici**).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

B.1) Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) pari ad almeno euro **2.000.000,00** (euro duemilioni/00) - I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio;

B.2) Fatturato specifico relativo a servizi nel settore oggetto della gara (gestione porti turistici/assistenza-gestione attività diportismo) riferito agli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) pari ad almeno euro **1.000.000,00** (euro unmilione/00) – I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio;

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

C.1) Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) di almeno un contratto relativo ai servizi prevalenti e oggetto del presente appalto del valore minimo pari ad euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) (riferito cioè a servizi di assistenza alla dipartimentistica comprensiva della vigilanza e della manutenzione di impianti e attrezzature).

Il requisito di cui sopra garantisce il coerente presidio dei servizi necessari.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme contratto.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante la produzione di originale o copia conforme contratto regolarmente registrato.

C.2) Certificazione sistemi di gestione per la qualità Norma UNI EN ISO 9001:2015 riferita ai servizi oggetto di affidamento.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

VI.3) INDICAZIONI PER R.T.P., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto VI.2 lett. A)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto VI.2 lett. B.1)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 0 lett. B.2)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **0 lett. C.1)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto **0 lett. C.2)** sono posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

VI.4) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto VI.2 lett. A)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

VI.5) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, dichiarazioni della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SEZIONE VII - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

VII.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice.

Si procederà all'**individuazione della soglia di anomalia ed alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi** dell'art. 97, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 s..m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

VII.2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – PUNTI MAX 80

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Criterio	Punteggio massimo criterio
PROGETTO TECNICO (MAX 80)	P1: Sistema organizzativo di erogazione dei servizi	15
	P2: Sistema organizzativo di effettuazione delle manutenzioni	15
	P3: Strumenti ed attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi e delle manutenzioni	9
	P4: Pontili galleggianti: servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti	9
	P5: Darsena dei pescatori: servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti	9
	P6: Campo boe: servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti	9
	P7: Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata	5
	P8: Efficacia delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e idrici	5
	P9: Servizi aggiuntivi aree a terra (sorveglianza, manutenzioni, altro)	4
PREZZO (MAX 20)	Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara	20
Totale		100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 55/80 per il punteggio tecnico. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

VII.3) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale da parte di ogni commissario con attribuzione discrezionale di un coefficiente provvisorio di prestazione (Vp) variabile da zero ad uno sulla scorta del seguente schema:

Eccellente:1,0; Ottimo: 0,9; Buono: 0,8; Discreto: 0,7; Più che sufficiente: 0,6; Sufficiente:0,5;Quasi sufficiente:0,4;Scarso:0,3;Insufficiente:0,2;Gravemente insufficiente:0,1; Inesistente : 0,0.

Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto della documentazione tecnica prodotta dalla ditta concorrente ed in particolare della relazione tecnica da inserire nella busta B per quanto attiene le modalità di esecuzione del servizio per ciascuna singola voce.

La Commissione procederà poi a trasformare i coefficienti provvisori Vp in coefficienti definitivi Vd, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Gli arrotondamenti verranno effettuati alla seconda cifra decimale.

Per ciascun sottocriterio P1 – P9 il punteggio verrà dunque calcolato applicando la seguente formula:

$P_x = V_d/V_{dmax} * \text{punteggio max criterio}$

dove:

P_x = Punteggio attribuito al concorrente per il criterio x e

V_d = coefficiente definitivo attribuito dalla Commissione alla Ditta Concorrente per quanto attiene ciascun criterio (espresso con 2 cifre decimali)

V_{dmax} = coefficiente definitivo massimo attribuito dalla Commissione per quanto attiene ciascun criterio (espresso con 2 cifre decimali)

Non verrà effettuata una seconda riparametrazione.

VII. 4) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI

All'offerta economica sarà attribuito un **punteggio massimo pari a 20**, come di seguito indicato.

Saranno presi in considerazione ribassi espressi con il limite di 3 cifre decimali dopo la virgola.

Il punteggio alla singola offerta sarà attribuito tramite la seguente formula, con riferimento al prezzo complessivo dell'appalto offerto nella busta "C":

$$X = P_i \text{ per } C \text{ diviso } PO$$

dove:

X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.

Pi = prezzo più basso

C = coefficiente massimo di valutazione (pari a 20)

PO = prezzo offerto

SEZIONE VIII - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Per le modalità di invio dell'offerta, si rimanda alla lettura del manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", Sezione Informazioni – Istruzioni e manuali, disponibile al seguente link:

<https://comunemelitoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Si specifica e chiarisce che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A tal fine i concorrenti dovranno allegare il PassOE rilasciato dall'Avcp all'atto della registrazione.

La documentazione dovrà essere inviata attraverso la piattaforma telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/2021.

L'apertura dei plichi avverrà presso il Comune di Melito di Napoli - Ufficio Gare e Contratti – Centrale di Committenza, con le modalità di cui alla SEZIONE I.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

SEZIONE IX - CONTENUTI DELL'OFFERTA

IX.1) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per **180** giorni, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016) decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'ente appaltante nel corso della procedura.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

IX.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ("Busta amministrativa")

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE "GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA").

La busta A contiene la **domanda di partecipazione (All. 1)** e le **dichiarazioni integrative (All. 2,3,4)**, il **DGUE** nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

Con riferimento al punto V del presente bando di gara "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA", i concorrenti, nella busta A, dovranno produrre a **pena di esclusione** la seguente documentazione:

A) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Indicare nel caso di consorzi:

I consorzi di cui all'art. **45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016**, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; anche questi ultimi dovranno produrre le dichiarazioni, relative al possesso dei requisiti di carattere generale.

Ai consorziati indicati dal consorzio è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Indicare nel caso di riunione di imprese, di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

Indicare nel caso di associazione o consorzio la composizione del raggruppamento, consorzio, la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.

Si precisa che:

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*
- *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*
- *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.*

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): tale documento dovrà essere compilato:

- *In caso di raggruppamento, da ciascun operatore economico che lo compone;*

- In caso di Consorzio anche dalla Consorziata per il quale il consorzio concorre;
- In caso di avvalimento, anche dalla ditta ausiliaria;

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE deve essere compilato esclusivamente in formato elettronico.

Il modello di DGUE è reso disponibile dalla Stazione appaltante in formato editabile, allegato alla documentazione di gara.

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente il DGUE e caricarlo sul portale

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

C.1) Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. Dichiarazioni integrative di cui all'All. 1.
2. Certifica il possesso dei requisiti speciali di partecipazione (All. 2);
3. Effettua dichiarazione familiari conviventi ai fini Antimafia (all. 3);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. allega l'attestato (modello 4) rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

C.2) Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

11. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di **€140,00** (centoquarantaeuro/00) a titolo di **contribuzione a favore dell'Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 881146394A;

12. Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, per un importo garantito pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Sono fatte salve le riduzioni previste dal predetto articolo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Si precisa che le fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti nell' "albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 D. Lgs 58/98(comma sostituito dal D. lgs 169/2012 in vigore dal 17 ottobre 2012)".

La polizza fidejussoria, la si dovrà acquisire digitalmente tramite scanner ad una risoluzione massima di 200 DPI, in formato PDF, firmata digitalmente e quindi allegarla.

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE "GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA" - Sezione Informazioni – Istruzioni e Manuali).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione o del Consorzio, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

IX.3) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

IX.4) OFFERTA TECNICA - (“*Busta tecnica*”)

(FARE RIFERIMENTO AL MANUALE “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA”).

La **busta tecnica**” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

La relazione contiene una proposta di progetto tecnico, redatta in un documento word di massimo 20 pagg. carattere Times New Roman 12, che dovrà essere suddiviso in sezioni, ciascuna delle quali dovrà riportare un titolo corrispondente a ciascuno dei criteri di valutazione indicati nel paragrafo VII.2.

AVVISO IMPORTANTE: Si consiglia il rispetto delle suddette suddivisioni e della relativa articolazione in criteri ponderali (P1-P9) onde consentire alla Commissione la corretta attribuzione dei punteggi ed un'accurata valutazione delle offerte tecniche.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimono o rappresentano soluzioni prestazionali tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- prevedono soluzioni prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- non può rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica;
- non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento a altro, a carico dell'Ente e, pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizioni di variazioni di prezzo, salvo le modalità di aggiornamento istat, già previste dagli elaborati a base di gara.

IX.5) OFFERTA ECONOMICA – (“*Busta economica*”)

La busta economica deve essere compilata sulla piattaforma telematica con la seguente modalità:

Inserimento valori offerti e upload di documenti: tale modalità prevede:

- l'inserimento del ribasso, o dell'importo o dei prezzi unitari nel sistema telematico;
- la generazione automatica e il download del file PDF dell'offerta;
- la firma e l'upload della stessa e di eventuali ulteriori documenti.

PER MAGGIORI DETTAGLI RELATIVI ALLA CREAZIONE DELLA BUSTA ECONOMICA FARE RIFERIMENTO AL MANUALE “GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA TELEMATICA” DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA – Sezione Informazioni – istruzioni e manuali.

L'operatore economico dovrà, altresì, a pena di esclusione, caricare nel sistema, con le modalità ivi indicate, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il "**modello allegato 5 - OFFERTA ECONOMICA**" al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) **la misura della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta ed il prezzo complessivo**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

In caso di discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere verranno presi in considerazione quelli in lettere, mentre in caso di discordanza tra ribasso percentuale ed importo risultante dall'applicazione di tale ribasso verrà tenuto in considerazione quest'ultimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non sono ammesse offerte al rialzo. Le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta verranno escluse dalla gara.

SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

X.1) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica, così come le successive, avrà luogo presso il Comune di Monte di Procida (NA), nel giorno e nell'ora che sarà comunicato a tutti i concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata, mediante avviso pubblico sul portale Appalti & Contratti, all'indirizzo di cui sopra.

Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito <https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> ed accedendo all'aria riservata con le credenziali in possesso.

Il Rup procederà, nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

X.2) COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 32/2019, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55, modificato dall'art. 8, comma 7, d.l. n. 76/2020, è stata sospesa fino al 31/12/2021 l'efficacia dell'art. 77, comma 3, quarto periodo, quanto all'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, e pertanto la Commissione di gara può essere individuata dall'organo della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

X.3) APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE e ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando/disciplinare di gara.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi relativamente ai singoli criteri secondo quanto sopra indicato.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative e tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

X.4) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte

X.5) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara, di propria competenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Concessione Regionale

La stipula del contratto e la validità dello stesso sono subordinate al permanere della concessione demaniale marittima da parte della Regione Campania. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di diniego di detta autorizzazione ovvero se per qualsiasi motivo la durata della concessione demaniale venisse ridotta in modo da non consentire che il contratto sottoscritto spieghi i suoi effetti (venga cioè interrotto) per la durata triennale o nel periodo di eventuale proroga.

Attesa la particolare evoluzione della disciplina anche comunitaria attinente la materia delle concessioni demaniali, il Comune di Monte di Procida non risponderà ad alcun titolo se per qualsiasi motivo la durata della concessione demaniale venisse ridotta in modo da non consentire che il contratto sottoscritto spieghi i suoi effetti (venga interrotto) per la durata triennale o nel periodo di eventuale rinnovo.

Inoltre la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, in vigenza di contratto, l'attuale Concessione Demaniale Marittima, sostituendo, in tutto o in parte, gli ormeggi del campo boe in ormeggi su Pontili

galleggianti. In tal caso il contratto sarà conseguentemente oggetto di adeguamento in virtù di specifico procedimento.

XI) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento nello svolgimento del servizio, con le modalità di cui al citato articolo.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del DLgs n. 50/2016 s.m.i. da parte dell'ente appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

XII) PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La clausola sociale troverà applicazione anche nella eventualità di adeguamento successivo del contratto a seguito di variazione dell'attuale Concessione Demaniale Marittima, sostituendo, in tutto o in parte, gli ormeggi del campo boe in ormeggi su pontili galleggianti.

Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'Aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Il prestatore del servizio dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Settore Demanio.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti

dell'impresa che durante lo svolgimento dell'appalto abbiano dato motivo di lagnanza.

XIII) RESPONSABILITA' - CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONE

Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve provvedere all'attivazione di un polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi che rechi un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per danni a persone e massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni a cose, nonché l'indicazione che non vi sono limiti al numero di sinistri.

In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l'appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza Responsabilità Civile, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione, che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che i massimali non sono inferiori ad € 1.500.000,00 per danni a persone e ad € 1.000.000,00 per danni a cose.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la predetta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno subito.

XIV) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Attesa la particolare evoluzione della disciplina anche comunitaria attinente la materia delle concessioni demaniali, il Comune di Monte di Procida non risponderà ad alcun titolo se per qualsiasi motivo la durata della concessione demaniale venisse ridotta in modo da non consentire che il contratto sottoscritto spieghi i suoi effetti (venga interrotto) per la durata triennale o nel periodo di eventuale rinnovo.

Inoltre la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare, in vigenza di contratto, l'attuale Concessione Demaniale Marittima, sostituendo, in tutto o in parte, gli ormeggi del campo boe in ormeggi su Pontili galleggianti. In tal caso il contratto sarà conseguentemente oggetto di adeguamento in virtù di specifico procedimento.

La accettazione di quanto sopra è condizione essenziale alla partecipazione alla gara.

XV) - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro i termini di legge dalla data di presentazione di fatture mensili, sulle quali dovranno essere indicate le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN, una volta riscontrata la regolare esecuzione.

La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata al Comune di Monte di Procida con specifiche rilasciate dall'ufficio Demanio.

Il prestatore di servizi non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

XVI) - PENALITA'

In caso di mancata prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, anche con riferimento ad una sola unità lavorativa e ad un singolo servizio da prestare, sarà applicata una penale di euro 200,00 per ogni ora lavorativa di servizio non reso.

In caso di prestazione non conforme a quanto indicato nelle modalità di esercizio descritte nell'offerta presentata e nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) e il 5‰ (cinquepermille) dell'importo contrattuale complessivo, iva esclusa, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Servizio Demanio. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Servizio Demanio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, si provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

XVII) - RISOLUZIONE, RECESSO, DECADENZA E FALLIMENTO O MORTE DELL'APPALTATORE

Risoluzione

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e nel presente disciplinare tecnico-amministrativo, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) anche nei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;
- b) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del servizio;

- c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione degli appalti pubblici;
- d) qualora venga irrogata in capo all'Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) in caso di misura interdittiva dell'autorità Prefettizia.
- f) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie correlate al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- h) in caso di contravvenzione al divieto di cessione del contratto e di subappalto
- i) in caso di accertamento dell'insolvenza verso le maestranze o istituti previdenziali/assicurativi (INPS, INAIL)
- l) qualora vengano applicate penali complessive di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- m) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- n) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
- o) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- p) in caso di cessione del contratto.
- q) nei casi previsti dal protocollo di legalità sottoscritto tra l'UTG di Napoli e il Comune di Monte di Procida

In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Recesso e decadenza

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate verbale di verifica redatto dal Servizio Demanio.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

Il mancato permanere della concessione demaniale da parte della Regione Campania, comporta la decadenza di qualsiasi pretesa in capo all'aggiudicatario così come se per qualsiasi motivo la durata della concessione demaniale venisse ridotta in modo da non consentire che il contratto sottoscritto spieghi i suoi effetti (venga interrotto) per la durata triennale.

Fallimento e morte dell'appaltatore

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

XVIII) RISERVATEZZA

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

XIX) ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare, da un lato, un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti, delle esigenze di giustizia in caso di accesso strumentale alla proposizione di un ricorso entro i termini di legge e, dall'altro, il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è **onere del concorrente** che intenda sottrarre singole parti dell'offerta all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, la stazione appaltante consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni e/o chiarimenti **senza effettuare alcuna comunicazione o notificazione preventiva al concorrente contro interessato.**

In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, la stazione appaltante consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni e/o chiarimenti, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

XX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

XXI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) la Stazione appaltante informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati, anche con strumenti informatici, dall'Amministrazione ai sensi e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal GPDR. Tali dati sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del Comune di Monte di Procida., titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui alla normativa vigente. Si rende noto che la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione definitiva.

Monte di Procida (NA), settembre 2021

**Il Responsabile del Settore
Arch. Bibiana Schiano di Cola**